

avv. Luciano Eugenio Petrullo

Al Sindaco
del Comune di Potenza
PEC: protocollo@pec.comune.potenza.it

Al Segretario Comunale
Del Comune di Potenza
PEC: protocollo@pec.comune.potenza.it

p.c. Alla Corte dei Conti - Basilicata
basilicata.saur@corteconticert.it

p.c. Al Prefetto di Potenza
prefettura.prefpz@pec.interno.it

Già con mie diverse note (12.6.2024; 15.6.2024 e 25.6.2024) sollecitavo la verifica della correttezza, nel senso del rispetto del codice civile e comunque dei Regolamenti Comunali, dell'alienazione avvenuta nel 2022 di un vano e di un'area urbana, a trattativa diretta, a un Consigliere Comunale.

A oggi non mi sembra sia avvenuta alcuna verifica, né nel senso della correttezza degli atti, né nel senso della loro irregolarità.

Occorre, comunque, fare il punto generale della vicenda, riassumendo la questione che meriterebbe un approfondimento o un chiarimento giuridico, e, eventualmente, una coerente adozione di provvedimenti.

La questione parte dal divieto imposto dall'art. 1471 cc, all'acquisto da parte degli amministratori di beni dell'Ente.

Che un Consigliere sia da considerare a pieno titolo un amministratore è questione pacifica, mai posta in dubbio dal Ministero competente e dalla giurisprudenza. Ma, anche soltanto per pura ed elementare logica, può mai non essere amministratore il Consigliere che vota per l'alienazione di un bene?

Solo e già questo è un atto di gestione dei beni dell'Ente, quindi, è un atto di un amministratore.

Il Comune di Potenza invece, con voto di maggioranza 4 astenuti e qualche assente, cioè senza alcun voto contrario, e con l'avallo del Segretario Comunale deputato a verificare (vera e propria attività di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi e ai regolamenti) la legittimità degli atti, dispose per l'alienazione, che, per il codice civile costituisce un atto nullo.

Dopodiché:

- A) L'area urbana non è stata alienata al prezzo corrente di mercato, come prevede il Regolamento per le alienazioni del Comune, ma rivalutando un presunto valore

A.B./L.P.

P.zza Vitt. Emanuele, 14, 85100 Potenza Tel.: 0971 411770 - cell.: 335413215
studiopetrullo.potenza@gmail.com; petrullo.luciano@cert.ordineavvocatipotenza.it
P. IVA: 01085360764 - C.F.: PTRLNG56S04G942N

ricavato dall'atto di acquisizione del bene da parte del Comune nel 2009, nel quale si indica l'area acquisita come "suolo commerciale".

- B) L'art. 9 del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili prevede che la trattativa privata sia preceduta da una gara ufficiosa e deve essere preceduta da ampia pubblicità. Cosa non avvenuta a quanto pare.
- C) L'art. 10 del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili prevede alla lettera D la trattativa diretta nel caso in cui i beni costituiscano "relitti" ovvero beni residuali o di difficile utilizzo (negli atti manca l'attribuzione di questi requisiti ai beni).
- D) Non è dato intendere se l'area urbana ceduta era in natura interclusa o lo diventa con l'alienazione del locale.
- E) Nell'aggiornamento del Piano delle alienazioni viene dato un valore presumibile del locale ceduto, molto lontano da quello di valore poi deciso.
- F) Nella relazione dell'Aggiornamento del Piano delle alienazioni non si fa menzione dell'area urbana tanto nella parte descrittiva quanto nella stima degli immobili.
- G) Quando venne acquisita dal Comune nel 2009 l'area urbana risultava confinante con la strada pubblica.

Orbane nella certezza che i punti vadano chiariti, nel perdurante silenzio di questa Amministrazione, sollecito ancora una volta l'esame di una situazione, per la verità, alquanto *sui generis*.

Infatti è appena il caso di rilevare come il divieto di alienazione non poteva sfuggire a un numero così elevato di persone qualificate e rivestenti ruoli diversi, alcuni anche di garanzia.

La voltura dell'area urbana è avvenuta in pochissimo tempo dopo che per 40 anni circa dalla sua acquisizione e, devo ritenere, solo a seguito della richiesta di alienazione, non era stata eseguita.

Nell'allegato B del Piano delle alienazioni si stabilisce chiaramente che "per gli immobili ancora non ceduti all'asta deve indirsi asta Pubblica".


Evidentemente, però, un tanto è comunque accaduto, ma, poiché l'alienazione dovrebbe essere nulla, temo sia doveroso reclamare la relativa dichiarazione senza indugio.

Resto, comunque in attesa di un riscontro alla mia istanza civica.

Con osservanza.

Potenza, 4.7.2024

Avv. Luciano Eugenio Petrullo



Allegata la documentazione richiamata e cioè:

- (1) Delibera del Consiglio del 28.2.2022;
- (2) Proposta di deliberazione consiliare del 10.2.22;
- (3) Estratto del Regolamento delle Alienazioni;
- (4) Aggiornamento del Piano delle Alienazioni.

Potenza, 4.7.2024

Avv. Luciano Eugenio Petruzzo

